

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE "MERAKI"

(esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017)

Il giorno 8 del mese di marzo dell'anno 2022, alle ore 21:00, in Roma, si sono riuniti i Signori:

- **LUTZU GIADA**, nata a Fondi (LT) il 24.10.1988, residente in Roma (RM), alla Via Bartolomeo Diaz n.18, codice fiscale LTZ GDI 88R64 D662 Q;
- **IOVOAEA LUIZA ELENA**, nata a Baltatesti (ROMANIA) il 25.06.1977, residente in Roma (RM), alla Via Giovanni Minozzi n.12, codice fiscale VIO LLN 77H65 Z129 J;
- **BONO VINCENZO**, nato a Palermo (PA) il 10.01.1990, residente in Palermo (PA), alla Via Antonio Pacinotti n.34, codice fiscale BNO VCN 90A10 G273 I;
- **RASO ROBERTO**, nato a Roma (RM) il 23.07.1967, residente in Roma (RM), alla Via Giovanni Minozzi n.12, codice fiscale RSA RRT 67L23 H501 W;
- **PARISELLA MARIA PATRIZIA**, nata a Fondi (LT) il 31.07.1959, residente in Fondi (LT), alla Via Antonio Salandra n.2, codice fiscale PRS MPT 59L71 D662 Y;
- **RASO JASMINE**, nata a Roma (RM) il 19.04.2002, residente in ROMA (RM), alla Via Giovanni Minozzi n. 12, codice fiscale RSA JMN 02D59 H501 T;
- **LUTZU JOLE**, nata a Fondi (LT) il 29.05.1992, residente in Friburgo (GERMANIA), alla Via Oberlinden n.4 79098, codice fiscale LTZ JLO 92E69 D662 F;
- **BATTILOCCHIO GIULIA**, nata a Bracciano (RM) il 1°.2.1977, ivi residente, in Via del Fornaccio n. 35, codice fiscale BTT GLI 77B41 B114 M.

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Lutz Giada, la quale a sua volta nomina quale segretario la Sig.ra Raso Jasmine.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio.

Il Segretario legge lo Statuto che, dopo essere stato discusso e posto in votazione, è approvato all'unanimità. Lo Statuto allegato al **sub A)** costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

Lo Statuto, recependo le disposizioni normative del Decreto Legislativo 117/2017 e del Codice Civile, stabilisce in particolare che l'adesione al sodalizio è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai Soci, che l'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi prevalentemente dell'attività volontaria dei propri Associati, che le cariche sociali sono elettive.

I presenti deliberano inoltre, all'unanimità, che la denominazione della Associazione sia **MERAKI** e che la stessa, a seguito della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si completi in tal modo: **MERAKI Associazione di Promozione Sociale** - in forma breve: **MERAKI APS**.

Essi deliberano inoltre, sempre all'unanimità:

- che l'Associazione abbia Sede nel Comune di Roma, con indirizzo in Via Giovanni Minozzi n. 12;
- che il numero dei componenti del Consiglio Direttivo sia pari a 3 (tre) e che i Consiglieri siano le Signore: **Lutzu Giada**, eletta anche Presidente e legale rappresentante; **Iovoea Luiza Elena** e **Raso Jasmine**. In sede di Direttivo saranno poi nominati Segretario e Tesoriere;
- che il Presidente curi tempestivamente tutti gli adempimenti necessari per l'operatività dell'Ente e per la sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore alla sezione dedicata alle Associazioni di Promozione Sociale;
- che il patrimonio iniziale dell'Associazione sia pari ad **euro 700,00** (settecento/00), costituito dall'apporto in contanti di ciascun Socio fondatore della quota di euro 100,00 (cento/00). Le quote vengono consegnate nelle mani della Presidente, che trasferirà il fondo al Tesoriere, appena sarà eletto.

Non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea è sciolta dal Presidente alle ore 23:30, previa sottoscrizione del presente verbale e dell'allegato Statuto.

I Soci fondatori:

Giada Lutzu

Luiza Elena Iovoea

Jasmine Raso

Vincenzo Bono

Jole Lutzu

Giulia Battilocchio

Roberto Raso

Maria Patrizia Parisella

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'**Associazione di Promozione Sociale** denominata **MERAKI** o in forma abbreviata **MERAKI APS** (d'ora innanzi: Associazione), con Sede in Roma. Al fine della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si specifica l'indirizzo della Sede legale: Via Giovanni Minozzi n. 12. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto. La locuzione Associazione di Promozione Sociale e/o l'acronimo APS potrà essere utilizzato esclusivamente a seguito ed in costanza della iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore. L'Associazione è disciplinata dal D.Lgs. 117/2017, dal Codice Civile, nonché dal presente Statuto. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Art. 2 – Finalità e oggetto

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria; e/o
- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi; e/o
- di mutualità; e/o
- di produzione o scambio di beni o servizi,

al fine di contribuire alla integrazione interculturale tra le popolazioni, alla diffusione, sul territorio nazionale ed anche in campo internazionale, dei valori della solidarietà e del volontariato, della coesione sociale, della inclusione, della democrazia, della cittadinanza attiva, delle pari opportunità, dell'educazione giovanile, della libertà di espressione e della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività di interesse generale di cui al comma 1, art. 5, del Codice del Terzo Settore, che si intende richiamato:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lettera f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);
- interventi e servizi sociali (lettera a);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 125/2014(lettera n);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k).

L'Associazione intende perseguire il concreto raggiungimento delle finalità statutarie attraverso:

- l'organizzazione di interventi di prevenzione, protezione, sostegno ed assistenza, in favore di persone in situazioni di disagio sociale, psichico, fisico, economico, con particolare riguardo alle donne, ai minori, ai migranti ed ai profughi;

- la realizzazione di percorsi di alfabetizzazione, di istruzione, di formazione e di sviluppo di professionalità qualitativamente coerenti con l'evoluzione sociale, economica e tecnologica del territorio;
- la partecipazione, l'organizzazione e/o la promozione di programmi di mobilità interculturale per giovani e adulti, finalizzati allo scambio di conoscenze, competenze, informazioni e buone prassi;
- la promozione della cittadinanza, della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti, a livello nazionale, europeo ed internazionale;
- l'organizzazione di convegni, lezioni, gruppi di studio, webinar, corsi di formazione, sulla salute, l'empowerment e l'imprenditoria femminile, la multiculturalità, l'integrazione, anche linguistica;
- l'elaborazione e la diffusione di pratiche di solidarietà e cooperazione a livello nazionale ed internazionale, anche legate alla promozione di reti associative a livello europeo e mondiale, alla realizzazione di iniziative e progetti di cooperazione e di educazione allo sviluppo ed alla mondialità;
- la realizzazione di azioni all'interno del Corpo Europeo di Solidarietà e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
 - la promozione e la pratica delle forme di servizio civile internazionale, nazionale e regionale;
- l'apertura di sportelli di supporto e di ascolto per persone in stato di bisogno;
- la creazione di centri di aggregazione per promuovere l'educazione e la crescita collettiva attraverso attività ricreative di bambini e ragazzi;
- la realizzazione di progetti per la tutela e la conservazione dell'ambiente, delle biodiversità, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni, della cultura;
- la collaborazione ed il partenariato con altre organizzazioni che perseguano le medesime finalità.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale elencate e, al fine di finanziare queste ultime, potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi.

Art. 3 – Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti associati. Se necessario al fine dello svolgimento delle proprie attività di interesse generale, nei limiti previsti, potrà avvalersi del lavoro di dipendenti, collaboratori, professionisti.

Art. 4 - Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 5 - Associati

L'adesione alla Associazione ha carattere libero e volontario. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri all'interno della Associazione, primo tra tutti il diritto di voto. Il numero degli associati è illimitato.

Possono diventare associati dell'Associazione le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico, che non siano soggette a limitazioni legali o statutarie e che condividano i principi fondamentali e le finalità dell'Associazione e intendano impegnarsi per realizzarle, nonché le persone giuridiche, per il tramite di un loro delegato, che condividano le finalità della stessa e che partecipino alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'Associazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, colui che l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima Assemblea utile.

La qualifica di associato non è trasmissibile e le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno per dimissioni volontarie, esclusione per gravi motivi, decesso, scioglimento dell'Associazione.

Gli Associati hanno diritto di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione; concorrere alla elaborazione ed alla approvazione del programma delle attività; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute in nome e per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, partecipare e votare nelle assemblee, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché la

nomina dell'Organo Direttivo; prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto, la normativa applicabile, gli eventuali regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi dell'Associazione; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; versare le quote associative secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo; assolvere agli impegni eventualmente assunti nei confronti dell'Associazione; condividere le finalità dell'Associazione e collaborare attivamente per il loro raggiungimento; contribuire con la loro competenza al buon nome e prestigio dell'Associazione.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, comunque denominate e specificatamente destinate ad incremento del patrimonio, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previamente descritte. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri membri degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra l'Associazione e qualsiasi altro soggetto.

Art. 7 - Entrate

L'Associazione persegue la sua autonoma attività mediante l'autosostentamento, sotto forma di quote di iscrizione e quote annuali.

Nel rispetto della Normativa Applicabile, l'Associazione finanzia la sua attività anche mediante:

- quote associative straordinarie;
- gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- le elargizioni, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie, non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- i redditi derivanti dalla gestione del patrimonio dell'Associazione;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;

- ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Art. 8 – Organi

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale, qualora la nomina sia obbligatoria ai sensi della normativa applicabile, o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea;

L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è costituita da tutti gli Associati aderenti all'Associazione. Ogni associato ha diritto di intervenire all'Assemblea. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli Associati, fatta esclusiva eccezione per i Soci fondatori, e siano in regola con il versamento delle quote associative. Ciascun Associato ha diritto ad un voto. Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce, all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) Associati. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2372, commi 4 e 5, del Codice Civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati ed in modo collegiale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o di suo temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del Consiglio Direttivo. Le delibere dell'Assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali, redatti dal segretario della seduta, incaricato dal Presidente, e da loro firmati. I verbali dovranno rimanere depositati presso la sede legale dell'Associazione e ciascun associato potrà richiederne una copia.

L'Assemblea è convocata mediante l'invio a tutti gli associati, da parte del Presidente, di una comunicazione scritta, anche in forma elettronica, contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora in cui avrà luogo l'Assemblea in prima ed in seconda convocazione ed il suo ordine del giorno. La comunicazione verrà inviata almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, in prima convocazione, all'indirizzo, anche di posta elettronica, risultante dal libro degli Associati. In mancanza di regolare convocazione, è in ogni caso

valida l'Assemblea a cui partecipino tutti gli Associati aventi diritto di voto. L'Assemblea può essere convocata ovunque, purché in territorio nazionale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. E' altresì convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto degli Associati.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tal caso, è necessario che: sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza; sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

in seduta ordinaria,

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero, ed il Presidente;
- nomina e revoca l'Organo di Controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsti o su delibera dell'Assemblea medesima;
- approva il bilancio d'esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva ogni regolamento, fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione. In particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto, dall'atto costitutivo e dalla Normativa Applicabile;

in seduta straordinaria,

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 11 - Deliberazioni dell'Assemblea

Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, almeno la maggioranza degli Associati. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero degli Associati.

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza, o la rappresentanza, di più della metà degli associati. Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono approvate a maggioranza dei votanti.

L'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione, con poteri esecutivi e gestori. Ad eccezione dei primi Consiglieri, che sono nominati nell'atto costitutivo, il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra le persone fisiche che hanno la qualifica di Associato, ovvero che sono indicate dagli Associati non persone fisiche. Si applica l'articolo 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri effettivi compreso tra 3 (tre) e 11 (undici) membri, a scelta dell'Assemblea all'atto della nomina, incluso il Presidente, che ne è membro di diritto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica; i Consiglieri sono rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo

di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Art. 13 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Normativa Applicabile, o per Statuto, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi associativi. In particolare, tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- determinare l'ammontare delle quote associative;
- redigere annualmente il bilancio consuntivo;
- deliberare sulle domande di ammissione degli Associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- redigere i regolamenti che disciplinano la vita interna dell'Associazione o di suoi specifici Organi per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- eleggere tra i suoi membri il Segretario;
- deliberare su ogni materia che non sia di competenza dell'Assemblea;
- tenere i libri dell'Associazione ai sensi della normativa applicabile e del presente Statuto.

Art. 14 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- almeno una volta ogni 3 (tre) mesi;
- su convocazione del Presidente;
- su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri o dell'Organo di controllo, se presente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, ovvero, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età, assistito dal Segretario. Le sedute sono convocate di regola con un preavviso di 7 (sette) giorni, ridotto a 3 (tre) giorni in caso di urgenza, mediante l'invio a tutti i consiglieri da parte del Presidente, di una comunicazione scritta, anche in forma elettronica, in cui si indicano luogo, giorno ed ora in cui avrà luogo il Consiglio Direttivo ed il suo ordine del giorno.

In mancanza di una regolare convocazione, il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i membri dell'Organo di controllo, se presente.

Le riunioni possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, nel rispetto delle medesime condizioni individuate nell'articolo in relazione alle riunioni degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Durante le proprie sedute, il Consiglio Direttivo può avvalersi di esperti e tecnici, ai quali riconosce poteri consultivi e non deliberativi.

Art. 15 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio e a lui spetta l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi e ne cura il legittimo ed efficiente andamento, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, in tutte le sue funzioni, inclusa la rappresentanza legale dell'Associazione, viene sostituito dal membro più anziano di carica del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Segretario

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario tra gli Associati o al suo interno, o tra persone estranee all'Associazione purché di comprovata competenza ed affidabilità. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione, con particolare riferimento all'istruttoria dei programmi, all'elaborazione dei piani e dei progetti attuativi di questi.

Possono essergli riconosciuti speciali poteri di firma; qualora il Segretario sia anche membro del Consiglio Direttivo, svolgerà le sue funzioni in qualità di consigliere delegato dell'Associazione.

Egli sovrintende, inoltre, al personale dipendente ed a tutti i contratti di collaborazione.

Partecipa, esprimendo parere consultivo qualora non ne sia membro, alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli Organi collegiali della Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo.

Art. 17 - Tesoriere

L'Assemblea nomina ogni 3 (tre) anni un Tesoriere, che cura il controllo delle spese dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, è preposto ai pagamenti, alla riscossione delle entrate, cura i rapporti con banche e istituzioni finanziarie e predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere riferisce al Consiglio Direttivo, in persona del suo Presidente.

Art. 18 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa applicabile, oppure su delibera dell'Assemblea.

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da 3 (tre) Controllori, a uno dei quali il collegio medesimo attribuisce, a maggioranza dei suoi membri, la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e del presente Statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- vigila sul rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5 , 6 , 7 e 8 , CTS;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto ai sensi della normativa applicabile, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le riunioni possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, nel rispetto delle medesime condizioni individuate nei precedenti articoli in relazione alle riunioni degli Associati e del Consiglio Direttivo.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla Normativa Applicabile, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 - Revisione legale dei conti

Al ricorrere dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, oppure su delibera dell'Assemblea, qualora tale funzione non sia attribuita all'Organo di controllo, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Esercizi

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 21 - Bilancio di esercizio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene

approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio ed è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 22 - Bilancio sociale

Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi della normativa applicabile, per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la medesima.

Art. 23 - I libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi. Al fine di esercitare tale diritto, ciascun Associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, l'Associazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – I Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese

di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 25 - Estinzione-liquidazione-devoluzione dei beni

L'Associazione si estingue qualora:

- gli scopi siano divenuti impossibili da raggiungersi o di scarsa utilità;
- il patrimonio sia divenuto insufficiente ai fini del perseguimento dei suoi scopi;
- sia venuta meno, non temporaneamente, la pluralità degli Associati;
- l'Assemblea abbia adottato una apposita delibera in tal senso; ovvero
- al ricorrere delle altre cause di estinzione previste dalla normativa applicabile.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla normativa applicabile.

Art. 26 – Disposizioni finali

Tutti gli obblighi e gli adempimenti connessi alla normativa dettata in materia di Enti del Terzo Settore sono subordinati alla iscrizione dell'Associazione nel Registro unico del Terzo Settore. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Il presente Statuto è stato approvato dai Soci fondatori all'atto di costituzione della Associazione.

I Soci Fondatori:

Giada Lutz

Jole Lutz

Vincenzo Bono

Luiza Elena Iovoaeca

Giulia Battilocchio

Maria Patrizia Parisella

Jasmine Raso

Roberto Raso